



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 15-04-2017

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE DI IMPOSTA 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	P	MARSILI CLAUDIO	P
PETROFF JALAMOFF PETIA	P	LUCCIO ELISABETTA	P
CIUFFETTI GIANCARLO	P	CRISTALLINI DANIELE	P
LAPUCCI MANUELE	P	LAPUCCI FERNANDO	P
MARCHETTI ALESSANDRA	P	SERVILI TIZIANA	P
RIVELLI ATTILIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCHETTI ALESSANDRA
RIVELLI ATTILIO
LAPUCCI FERNANDO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

Il Sindaco propone la conferma dell'aliquota TASI applicata nel 2016 nella misura del 2 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

-la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 al 714 del citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

-in particolare, il comma 682, prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della I.U.C.;

-le componenti la I.U.C., ovvero Tasi e Tari sono di nuova istituzione;

- è stato predisposto il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03.09.2014;

-i commi 669 e 671 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, prevedono che il presupposto impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli;

- i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge, specificano che la base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base sia pari all'1 per mille;

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

-i sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, riguardo alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

-il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

-il precedente comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

CONSIDERATO che occorre delineare il concetto generale di servizi pubblici, classificati nel modo che segue:

1- servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.

2- servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali, che sono quei servizi forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

3- per servizi indivisibili dei Comuni si intendono ad esempio, la pubblica sicurezza, la vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, l'illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, i servizi socio-assistenziali, il servizio di protezione civile e di tutela degli edifici e aree comunali;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 12 in data 30.04.2016, con la quale sono confermate per l'anno 2016, le aliquote TASI dell'anno precedente, di seguito riportate:

	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU)	2,00 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 (come definite e dichiarate ai fini IMU)	2,00 per mille

Dando atto che per abitazione principale e relative pertinenze, si intende:

a1) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

a2) per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in aderenza alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), sono confermate sul fronte della **fiscalità locale**, le esenzioni e il blocco degli aumenti dei tributi locali introdotti con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

RITENUTO di determinare l'aliquota TASI per l'anno 2017, specificandola come segue:

	ALiquOTA TASI
Abitazioni principali e relative Pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 (come definite e dichiarate ai fini IMU)	2,00 per mille

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis e 15, D.L. 201/2011, le deliberazioni riguardante le aliquote TASI saranno inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 2014, la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30- trenta- giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che in base al disposto dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione; inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTO l'articolo 44, 3^ comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, il quale prevede che:

3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.

RILEVATO che Pieve Torina fa parte dell'elenco dei Comuni Allegato 1 al decreto legge 189/2016;

VISTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 15-04-2017 COMUNE DI PIEVE TORINA

-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-la legge di bilancio 2017;
-lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

CON 11 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 11 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l'anno 2017, la seguente aliquota TASI:

- **aliquota 2 per mille per l'abitazione principale e pertinenze di essa di Categorie A1, A8 e A9, e per le pertinenze di esse.**

2) DI DARE ATTO che l'aliquota ha effetto dall'01/01/2017 e conferma quella dell'anno precedente.

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come prevede l'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011.

4) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2017, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

5) DI DICHIARARE, con la stessa votazione riportata nelle premesse del dispositivo, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì, 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-04-2017

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 16-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE